

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE
N. 19/2021

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Maria D'Angelo – Componente

Avv. Roberta Leoni – Componente

nel procedimento iscritto al n. promosso dalla tesserata Alessia Betti *ex art.* 18, comma 6.2. lett. c) del Reg. Organico Fids, all'esito della camera di consiglio del 27 dicembre 2021 ha pronunciato la seguente decisione

FATTO E DIRITTO

Con ricorso pervenuto a mezzo PEC il 21 dicembre 2021, la tesserata Alessia Betti (tess. Fids n. 220130042) ha proposto opposizione avverso e per l'annullamento del provvedimento di esclusione della sua candidatura alla carica elettiva di Consigliere Federale – Componente tecnici – assunto e notificato in pari data e così motivato *“in quanto in contrasto con l'art. 73 comma 4 dello Statuto: è incompatibile con le cariche federali elettive la qualifica di ufficiale di gara, salvo che gli interessati non siano stati collocati fuori quadro, in base alle disposizioni del settore arbitrale federale, prima della presentazione della candidatura”*.

A sostegno delle proprie argomentazioni la ricorrente, premettendo di essere regolarmente tesserata per l'anno 2021 in qualità di Tecnico e Giudice Straordinario, di essere stata nominata Coordinatore Tecnico Nazionale con delibera del Consiglio Federale del 10 marzo 2021 e di aver presentato tempestivamente la propria candidatura come Consigliere Federale in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 72 dello Statuto FIDS, riferisce di aver provveduto, al momento dell'accettazione dell'incarico a Coordinatore Tecnico Nazionale, a comunicare la propria condizione di incompatibilità secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 6 lettera a) del Regolamento del

Settore Arbitrale Federale FIDS con conseguente collocamento fuori quadro così come imposto dallo Statuto Federale ai fini della candidabilità.

La ricorrente assume dunque l'insussistenza delle ragioni poste a fondamento dell'esclusione della sua candidatura sul presupposto di essere stata di fatto collocata d'ufficio fuori quadro al momento dell'accettazione dell'incarico assunto il 10 marzo 2021 e che comunque un eventuale omesso collocamento fuori quadro avrebbe dovuto essere considerato solo come causa di ineleggibilità e non di candidabilità come erroneamente ritenuto nel provvedimento del 21 dicembre 2021.

Il ricorso tempestivamente proposto appare infondato per quanto in motivazione.

Orbene. L'art. 73 comma 4 dello Statuto Federale, norma sovraordinata rispetto al Regolamento Tecnico Federale ed al Regolamento Settore Arbitrale, prevede, in maniera granitica e non diversamente interpretabile, la incompatibilità dell'ufficiale di gara con le cariche federali elettive se non collocato fuori quadro "*prima della presentazione della candidatura*" pena la incandidabilità per incompatibilità.

Con riferimento al collocamento fuori quadro, l'art. 8 del Regolamento Settore Arbitrale, dopo aver chiarito la distinzione tra ufficiale di gara in quadro e ufficiale di gara fuori quadro e di aver precisato che il personale in quadro è costituito dagli ufficiali di gara che ad inizio di ogni stagione agonistica hanno assicurato la propria disponibilità, in caso di assunzione di cariche federali elettive sia a livello centrale che periferico (limitatamente alla carica di presidente Regionale) – come nel caso di specie - impone il dovere di informare il Coordinatore del Settore Arbitrale che vi provvederà appena ricevuta la notizia in qualsiasi modo pervenuta; salva l'ipotesi di cui alla lettera c) che prevede un "automatismo" in caso di mancata partecipazione alle attività di formazione aggiornamento e verifica o che non superino le prove di verifica.

Il comma 10 dello stesso art. 8 prevede infine che i provvedimenti con i quali la Commissione Nazionale Arbitrale dispone la collocazione "in quadro" o

“fuori quadro” devono essere comunicati per iscritto all’interessato e producono gli effetti ad essi connessi dalla data di ricevimento della stessa comunicazione.

Da quanto sopra appare dunque evidente che per il collocamento fuori quadro il regolamento prevede sempre e comunque una dichiarazione dell’interessato alla quale deve seguire un provvedimento che deve essere comunicato al tesserato prevedendo un “automatismo” solo ed esclusivamente con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera c (omessa partecipazione alla attività di formazione o mancato superamento delle prove di verifica).

Ciò premesso, con riferimento al caso che ci occupa si osserva quanto segue. Dalla documentazione acquisita e versata in atti è provato che la Betti non ha mai comunicato al Coordinatore la richiesta di collocamento fuori quadro, sia quando è stata nominata Coordinatore Tecnico Nazionale, assumendo infatti un presunto “automatismo” del procedimento, né all’atto della sua candidatura, tanto che nessuna comunicazione è pervenuta dall’Ufficio preposto.

Dagli atti emerge che la ricorrente, nel corso della stagione agonistica, e precisamente il 10 marzo 2021, veniva nominata Coordinatore Tecnico Nazionale, qualifica incompatibile con quella rivestita di ufficiale di gara ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico Federale, senza tuttavia essere formalmente collocata fuori quadro per le ragioni sopra esposte.

Con le dimissioni dei Consiglieri Federali e conseguente con la decadenza del Consiglio, la Betti decadeva automaticamente dall’incarico conferitole riacquistando la qualifica di ufficiale di gara; la ricorrente procedeva quindi ad inoltrare la propria candidatura alla carica di Consigliere Federale senza però, anche questa volta, richiedere il collocamento fuori quadro richiesto dallo Statuto Federale come condizione essenziale.

È di tutta evidenza che il richiamo ad un presunto automatismo del collocamento fuori quadro appare in evidente contrasto con quanto stabilito dallo stesso Regolamento per il Settore Tecnico nel quale sempre e comunque

viene richiesta da parte dell'interessato una espressa dichiarazione e manifestazione di intento.

È dunque pacifico che alla data della presentazione della candidatura la Betti, mai di fatto collocata fuori quadro, nella sua qualità di ufficiale di gara, ometteva di comunicare preventivamente la richiesta di collocamento fuori quadro così come imposto dall'art. 73 comma 4 dello Statuto Federale con conseguente dichiarazione di incandidabilità per incompatibilità.

Del tutto infondata infine appare la questione relativa alla differenza tra la incandidabilità ed incompatibilità sollevata dalla ricorrente trattandosi di fatto di due fattori ostativi al diritto del c.d. diritto di elettorato passivo, dove nel caso di incandidabilità deve intendersi come la inidoneità funzionale assoluta ad essere eletto, non rimovibile dall'interessato e quella della incompatibilità riferita alla qualifica tecnica del soggetto, nel caso di specie ufficiale di gara in quadro.

Per completezza, il Tribunale, infine, osserva che nessun pregio giuridico avrebbe il richiamo alla previsione di cui al comma 7 del richiamato art. 73 giacché tale norma è riferita alla incompatibilità tra “cariche” (elettive) e non anche alla “qualifica” di Ufficiale di Gara. Tale conclusione trova il conforto nella *ratio* sottesa alla norma in parola (*id est* art. 73, IV comma) che nelle intenzioni del legislatore sportivo è stata proprio quella di impedire che il candidato – ufficiale di gara possa svolgere la campagna elettorale *abusando* di una posizione dominante quale sarebbe per l'appunto quella di ufficiale di gara. Per tale ragione la dedotta incompatibilità deve essere rimossa prima della presentazione della candidatura pena la incadidabilità.

Ne consegue che anche sotto tale profilo il ricorso non trova accoglimento.

PQM

Il Tribunale Federale rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Roma, 27 dicembre 2021

Il Segretario

Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli



Avv. Maria D'Angelo

Avv. Roberta Leoni